



25.3.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(0030/2011)

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)
(COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))


L'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹ prevede che un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esamini qualsiasi proposta di rifusione della Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella riunione dell'11 e del 12 aprile 2011.

Allegato

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 2 dicembre 2010

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada COM(2010)0505 del 24.9.2010 – 2010/0258(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il suo punto 9, il 7 e il 19 ottobre 2010 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, la proposta summenzionata, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame¹ della proposta di regolamento del Consiglio in vista della rifusione del regolamento (CE) n. 1172/98, del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, il gruppo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali, a parte quelle identificate come tali. Per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate del precedente atto con le succitate modifiche sostanziali, il gruppo ha inoltre constatato che la proposta si limita effettivamente a una semplice codificazione, senza modificare la sostanza degli atti che ne costituiscono l'oggetto.

Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4 del testo della proposta avrebbero dovuto essere completamente evidenziati in grigio onde comprendere, nella parte colorata in tal modo, gli elementi oggetto della delegazione. Ciò consentirebbe di escludere qualsiasi dubbio riguardo alla facoltà del legislatore di decidere in merito alla portata della delega nonché di decidere di non delegare i propri poteri, conformemente all'articolo 290 del TFUE.

¹ Il gruppo disponeva delle versioni francese, inglese e tedesca della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione francese, ossia la versione originale del documento di lavoro.

Il servizio giuridico del Parlamento ritiene inoltre che, per quanto afferisce alle eventuali modifiche della normativa relativa agli atti di esecuzione, richieste secondo tale istituzione dall'articolo 291 del TFUE, possa rivelarsi necessario procedere a un adeguamento del considerando 9 e dell'articolo 11 (presentati senza modifiche nella proposta), in conformità del punto 8 dell'accordo interistituzionale.

C. PENNERA
Giureconsulto

J.-C. PIRIS
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale